

DISPOSIZIONI SU AFFILIAZIONI, TESSERAMENTI E TRASFERIMENTI 2019

Premessa

Glossario

Parte Prima: Tipologie di Società Sportive e Categorie Federali

Parte Seconda: Procedure per l’Affiliazione di una Società Sportiva

Parte Terza: Procedure per l’Affiliazione di Società Sportiva Scolastica e Gruppo Sportivo Scolastico

Parte Quarta: Tesseramento di Atleti di Cittadinanza Italiana o Doppia Cittadinanza

Parte Quinta: Tesseramento di Atleti Stranieri

Parte Sesta: Tesseramento di Atleti Stranieri Extracomunitari residenti in Italia per svolgere “Attività Sportiva Dilettantistica”

Parte Settima: Tesseramento di altre Figure Federali

Parte Ottava: Procedure per i Trasferimenti degli Atleti

Parte Nona: Procedure per i Prestiti degli Atleti

Parte Decima: Ammontare dell’Indennità di Preparazione

PREMESSA

Il presente documento contiene le procedure per Affiliazione, Tesseramento, Trasferimento e Prestito alla Federazione Italiana di Atletica Leggera.

Le fonti normative, cui si rimanda nel testo, sono:

- a) lo STATUTO della F.I.D.A.L.,
- b) il REGOLAMENTO ORGANICO della F.I.D.A.L.,
- c) la Normativa specifica I.A.A.F.,
- d) la Normativa specifica C.O.N.I.,
- e) le Leggi dello Stato Italiano.

Le presenti Disposizioni hanno validità fino a revisione da parte del Consiglio Federale.

I seguenti elementi sono variabili e vengono indicati di anno in anno con apposita circolare:

- a) date di scadenza per presentazione di domande o documentazione,
- b) quote associative,
- c) quote di tesseramento,
- d) diritti di segreteria,
- e) importi e parametri di calcolo delle indennità di preparazione,
- f) modalità per la presentazione di domande di autorizzazione al tesseramento di atleti stranieri extracomunitari per lo svolgimento di “Attività Sportiva Dilettantistica” in Italia.

GLOSSARIO

Affiliazione:

Prima Affiliazione o Rinnovo di Affiliazione alla Federazione Italiana di Atletica Leggera.

Atleta:

si intende sia l’atleta di sesso femminile che quello di sesso maschile.

Atleta fuori regione:

atleta tesserato per società di altra regione italiana

Atleta Comunitario:

atleta con cittadinanza di uno Stato aderente all’Unione Europea.

Atleta Straniero:

atleta con cittadinanza diversa da quella italiana.

Atleta Straniero Extracomunitario:

atleta con cittadinanza di uno Stato non aderente all’Unione Europea.

Categoria Atleti:

classe di atleti contraddistinti da specifiche fasce d'età.

Dirigente Consigliere:

dirigente facente parte del Consiglio Direttivo di una Società affiliata alla FIDAL.

Dirigente Sociale:

dirigente non facente parte del Consiglio Direttivo di una Società affiliata alla FIDAL.

Doppio Tesseramento:

firma di due tessere da parte dello stesso atleta nello stesso anno (anche in caso di tesseramento presso una federazione o società estere dell'atletica).

Fusione:

costituzione di nuova società risultante dall'unione di due società preesistenti.

Incorporazione:

unione di due società.

Indennità di Preparazione:

somma dovuta alla società dalla quale proviene l'atleta in trasferimento, a titolo di indennizzo per le risorse impiegate per permetterne la preparazione sportiva e l'attività agonistica.

Liberatoria:

dichiarazione della società di provenienza dell'atleta in trasferimento, che attesta l'avvenuto versamento della somma dovuta a titolo di indennità di preparazione o di non averne diritto.

Nulla Osta:

consenso rilasciato dalla società in cui si dichiara che nulla si oppone al tesseramento di un proprio atleta con altra società.

Prestito:

trasferimento in via temporanea di un atleta da una società all'altra, che non implica la regolazione dell'indennità di preparazione.

Servizi "On-Line":

serie di procedure accessibili via internet da parte di una società per effettuare operazioni riguardanti l'affiliazione ed il tesseramento.

Società Sportiva Dilettantistica e Associazione Sportiva Dilettantistica (per brevità nel testo indicate "*società*"):

Ente associativo non commerciale, non avente scopo di lucro, affiliato alla FIDAL, che svolge attività sportiva a livello dilettantistico, come individuato dalla legge 289/2002 art.90, c.17 e 18, come modificati dalla legge 128/2004. Tale Ente rientra tra le categorie indicate nella Parte Prima delle presenti Disposizioni.

Sospensione:

temporanea interruzione alla partecipazione alle gare per motivi amministrativi o disciplinari, come previsto al successivo punto 4.8.

Tesseramento:

atto che abilita un atleta allo svolgimento di attività sportive dell'atletica per la Federazione Italiana di Atletica Leggera.

Trasferimento:

passaggio di un atleta da una società all'altra, regolato dalle procedure del tesseramento previa autorizzazione dell'Organo federale competente, che implica la regolazione dell'indennità di preparazione ed il rilascio di nulla osta.

Vincolo:

rapporto che lega un atleta ad una specifica società per tutto il periodo che va dal momento della sottoscrizione fino alla scadenza prevista nella tabella del punto 8.3.

1. PARTE PRIMA: TIPOLOGIE DI SOCIETÀ SPORTIVE E CATEGORIE FEDERALI

1.1. L’Affiliato alla FIDAL può essere:

- a) una Società Sportiva Dilettantistica,
- b) un Gruppo sportivo militare e di Stato (ovvero costituito all’interno del Corpo della Polizia di Stato, dei Vigili del Fuoco, della Guardia Forestale, della Polizia Penitenziaria),
- c) una Società Sportiva Scolastica (costituita all’interno di un Ente Scolastico).

1.2. La FIDAL riconosce il Gruppo Sportivo Scolastico (costituito all’interno di un Ente Scolastico) a condizione che esso sia collegato con una Associazione Sportiva Dilettantistica affiliata alla Federazione, che ne assume il ruolo di “tutor”.

1.3. Il tesserato FIDAL può essere:

1.3.1 ATLETA, appartenente alle categorie riassunte nella seguente tabella e suddivise per età:

<i>categoria</i>	<i>(fasce d’età maschili)</i>	<i>(fasce d’età femminili)</i>
ESORDIENTI (*)	EM6 6-7 anni (2013-2012)	EF6 6-7 anni (2013-2012)
	EM8 8-9 anni (2011-2010)	EF8 8-9 anni (2011-2010)
	EM10 10-11 anni (2009-2008)	EF10 10-11 anni (2009-2008)
RAGAZZI	RM 12-13 anni (2007-2006)	RF 12-13 anni (2007-2006)
CADETTI	CM 14-15 anni (2005-2004)	CF 14-15 anni (2005-2004)
ALLIEVI	AM 16-17 anni (2003-2002)	AF 16-17 anni (2003-2002)
JUNIORES	JM 18-19 anni (2001-2000)	JF 18-19 anni (2001-2000)
PROMESSE	PM 20-22 anni (1999-1997)	PF 20-22 anni (1999-1997)
SENIORES (**)	SM 23-34 anni (1996-1985)	SF 23-34 anni (1996-1985)
	SM35 35-39 anni (1984-1980)	SF35 35-39 anni (1984-1980)
	SM40 40-44 anni (1979-1975)	SF40 40-44 anni (1979-1975)
	SM45 45-49 anni (1974-1970)	SF45 45-49 anni (1974-1970)
	SM50 50-54 anni (1969-1965)	SF50 50-54 anni (1969-1965)
	SM55 55-59 anni (1964-1960)	SF55 55-59 anni (1964-1960)
	SM60 60-64 anni (1959-1955)	SF60 60-64 anni (1959-1955)
	SM65 65-69 anni (1954-1950)	SF65 65-69 anni (1954-1950)
	SM70 70-74 anni (1949-1945)	SF70 70-74 anni (1949-1945)
	SM75 75-79 anni (1944-1940)	SF75 75-79 anni (1944-1940)
	SM80 80-84 anni (1939-1935)	SF80 80-84 anni (1939-1935)
	SM85 85-89 anni (1934-1930)	SF85 85-89 anni (1934-1930)
	SM90 90-94 anni (1929-1925)	SF90 90-94 anni (1929-1925)
	SM95 95 anni e oltre (1924 e oltre)	SF95 95 anni e oltre (1924 e oltre)

(*) Possono tesserarsi nel periodo 1° settembre/31 dicembre anche coloro che abbiano già compiuto 5 anni.

(**) Le categorie Seniores includono anche le fasce d’età Master.

1.3.2 ALTRE FIGURE FEDERALI, appartenenti alle categorie riassunte nella seguente tabella e suddivise per modalità di tesseramento:

<i>categoria</i>	<i>modalità di tesseramento</i>
DIRIGENTE CONSIGLIERE	Tesserato da una società, in via esclusiva solo come componente di Organo Direttivo
DIRIGENTE SOCIALE	Tesserato da una società non in via esclusiva
TECNICO SOCIETARIO	Tesserato da una o più società
TECNICO LIBERO	Tesserato a titolo individuale attraverso un Comitato Regionale FIDAL
GIUDICE	Tesserato attraverso il Gruppo Giudici Gare Regionale
GIUDICE AUSILIARIO	Tesserato attraverso il Gruppo Giudici Gare Regionale o attraverso una Società
MEDICO E FISIOTERAPISTA	Tesserato da una o più società
PARASANITARIO	Tesserato da una o più società
ASSISTENTE DEGLI ATLETI	Inserito nell'Elenco di cui all'art. 5 dello Statuto Federale e all'art. 27 del Regolamento Organico

Tutte le sopraindicate Figure federali devono essere annualmente tesserate alla FIDAL

2. PARTE SECONDA: PROCEDURE PER L'AFFILIAZIONE DI UNA SOCIETA' SPORTIVA

- 2.1. L'Affiliazione è l'atto con il quale una società sportiva dichiara di voler svolgere attività sportive di atletica leggera con la FIDAL: le condizioni e le conseguenze di tale atto sono regolate dallo Statuto Federale e dal Regolamento Organico.
- 2.2. L'Affiliazione ha validità pari ad un anno solare e decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre.
- 2.3. In caso di Prima Affiliazione la domanda va presentata al Comitato Regionale FIDAL competente per territorio, o Comitato Provinciale se delegato, allegando l'Atto Costitutivo, lo Statuto ed il Verbale dell'Assemblea dei soci che li approva, redatti in conformità alle norme di cui all'art. 90 della Legge 289/2002; il Comitato Regionale effettua il controllo della documentazione e provvede a rilasciare alla società sportiva il codice di accesso ai servizi on-line con relativa password. In via ordinaria, è possibile affiliarsi già a partire dal 15 novembre precedente l'inizio dell'anno di affiliazione e fino al 31 ottobre dell'anno di affiliazione stesso.
- 2.4. Per essere ammessa l'affiliazione deve contenere:
 - a) la denominazione della società, ivi compresa la sigla di eventuali abbinamenti pubblicitari nei termini e modalità previste dal Regolamento Organico;
 - b) il nome del Legale Rappresentante e dei componenti il consiglio direttivo, con i rispettivi anni di nascita ed indirizzi;
 - c) i nomi dei tecnici sociali con indicazione specifica della qualifica federale degli stessi;
 - d) i nomi dei collaboratori parasanitari e dei medici sociali;
 - e) l'indicazione delle categorie di cui al precedente art. 1.3.1 per le quali la società intende svolgere l'attività.
- 2.5. Per il Legale Rappresentante ed i componenti il consiglio direttivo è vietato rivestire la medesima carica in altra società affiliata alla FIDAL.
- 2.6. La società già affiliata per l'attività promozionale che volesse svolgere anche attività assoluta può integrare l'affiliazione successivamente nel corso della stagione.
- 2.7. La società è titolare della tessera degli associati di cui al precedente punto 1.3.

- 2.8. La società che rinnova l'affiliazione dopo il 31 gennaio dell'anno di affiliazione perde ogni diritto sui propri atleti, i quali si trovano quindi in condizione di assenza di vincolo; la società perde altresì il diritto all'eventuale indennità di preparazione.
- 2.9. La società che non rinnova il tesseramento dei propri atleti entro il 31 gennaio dell'anno di affiliazione perde il diritto sugli atleti non tesserati, i quali si trovano quindi in condizione di assenza di vincolo; la società perde altresì il diritto all'eventuale indennità di preparazione.
- 2.10. La società che si affilia solo alle categorie del settore promozionale (esordienti, ragazzi e cadetti) può collegarsi con una o più società della propria regione affiliate a tutte le categorie. Tale collegamento non richiede nulla osta in caso di trasferimento di atleti tra le due società. Può collegarsi con società affiliata a tutte le categorie anche quella con affiliazione completa purché quest'ultima non sia presente nelle classifiche nazionali del C.d.S. allievi dell'anno precedente, e solo per il settore (maschile e/o femminile) nel quale non si sia classificata nel C.d.S. stesso. In questo caso, il trasferimento di atleti in costanza di vincolo può avvenire senza nulla osta solo nell'ambito delle categorie promozionali. Il trasferimento di atleti in costanza di vincolo di altre categorie deve avvenire sempre previo nulla osta.
- 2.11. La società deve provvedere **obbligatoriamente** all'iscrizione nel Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche gestito dal CONI. Il "Riconoscimento ai Fini Sportivi" delle Società Sportive Dilettantistiche, per il quale le stesse società devono essere già affiliate alla FIDAL, si completa con l'inserimento delle stesse nell'elenco che il CONI, ogni anno, trasmette al Ministero delle Finanze Agenzia delle Entrate, ai sensi della normativa vigente.
- 2.12. Le procedure di Fusione o di Incorporazione, tra due o più società affiliate alla FIDAL sono ammesse solo tra società che abbiano sede nella medesima Regione. Il Consiglio Federale potrà tuttavia autorizzare, in presenza di motivi di interesse per la diffusione territoriale dell'atletica leggera, anche una Fusione tra società aventi sede in regioni diverse. La Fusione e l'Incorporazione, avranno luogo nel rispetto delle disposizioni previste dall'art. 8 comma 6 del Regolamento Organico. Tali procedure possono essere effettuate nel periodo 1 novembre - 31 dicembre per la stagione di affiliazione successiva, attraverso il Comitato Regionale territorialmente competente, il quale dovrà trasmetterle alla Segreteria federale entro e non oltre il 15 gennaio.

3. PARTE TERZA: PROCEDURE PER L’AFFILIAZIONE DI SOCIETA’ SPORTIVA SCOLASTICA E GRUPPO SPORTIVO SCOLASTICO

- 3.1. L'Istituto Scolastico che costituisce al suo interno una società sportiva dilettantistica può chiedere l'affiliazione alla FIDAL a condizione che:
- a) la denominazione della società coincida con quella dell'Istituto Scolastico stesso;
 - b) sia allegata alla domanda di Prima Affiliazione la delibera del Collegio dei Docenti che inserisce l'attività dell'atletica leggera tra le attività extrascolastiche miranti all'ampliamento dell'offerta formativa;
 - c) siano osservate tutte le disposizioni previste dai precedenti artt. 2.1, 2.3, 2.4, 2.5, 2.11.
- 3.2. La Società Sportiva Scolastica, costituita nelle forme previste dal precedente art. 3.1, è equiparata a tutti gli effetti alla società sportiva affiliata alla FIDAL.
- 3.3. All'atto dell'affiliazione la Società Sportiva Scolastica può dichiarare il proprio collegamento con una o più società sportive già affiliate: tale collegamento non richiede il nulla osta in caso di trasferimento di un atleta tra le due società.
- 3.4. Ove non sussistano le condizioni o la volontà di costituire una Società Sportiva Scolastica, l'Istituto che costituisce al suo interno un gruppo sportivo per svolgere attività di atletica leggera può essere ugualmente riconosciuto dalla FIDAL tramite il collegamento organico

con una sola società affiliata, denominata “Società Tutor”, che presenta la domanda di adesione del gruppo sportivo al Comitato Regionale.

- 3.5. Nel caso di partecipazione a competizioni federali, gli atleti del Gruppo Sportivo Scolastico vengono tesserati dalla Società Tutor con la doppia denominazione di società e di Istituto Scolastico.
- 3.6. Il Gruppo Sportivo Scolastico può partecipare a tutte le iniziative tecnico-sportive della FIDAL, rimanendo però escluso dalle attività sociali federali, ed i risultati dei suoi atleti valgono per la Società Tutor a tutti gli effetti previsti dalla normativa federale.
- 3.7. Il Gruppo Scolastico si può costituire a condizione che:
 - a) sia allegata alla domanda di adesione, redatta su apposito modulo federale, la delibera del Collegio dei Docenti che inserisce l'attività dell'atletica leggera tra le attività extrascolastiche miranti all'ampliamento dell'offerta formativa per l'anno scolastico in corso;
 - b) sia allegata alla domanda di adesione la delibera del Preside dell'Istituto che nomina il Docente responsabile del Gruppo e almeno un Docente di educazione fisica cui è demandata la funzione di istruttore scolastico.
- 3.8. La Società Tutor svolge nei confronti del Gruppo Sportivo Scolastico le seguenti funzioni:
 - a) verifica l'esistenza delle condizioni per la creazione del gruppo;
 - b) effettua l'operazione di adesione per conto del gruppo a ricevimento della domanda del gruppo sportivo;
 - c) effettua le operazioni di tesseramento degli atleti del gruppo sportivo che intendono svolgere anche attività federale, con le stesse modalità previste per i suoi atleti;
 - d) effettua le operazioni di tesseramento del docente responsabile come “dirigente” scolastico, senza versamento della quota associativa;
 - e) effettua le operazioni di tesseramento del docente o dei docenti cui è demandata la funzione di tecnico come “istruttore” scolastico, senza versamento della quota associativa.
 - f) garantisce verso la Federazione la correttezza delle informazioni fornite.
- 3.9. Il successivo tesseramento di un atleta del gruppo sportivo da parte di una società affiliata non è soggetto ad alcun vincolo.
- 3.10. La verifica della completezza della documentazione presentata ai fini del riconoscimento e la relativa conservazione sono a cura della Società Tutor.
- 3.11. Ogni Gruppo sportivo scolastico può avere una sola Società Tutor.

4. PARTE QUARTA: TESSERAMENTO DI ATLETI ITALIANI

- 4.1. Il tesseramento è l'atto con il quale un atleta è abilitato a svolgere attività sportive di atletica leggera per la FIDAL attraverso una specifica società sportiva riconosciuta dalla stessa Federazione mediante affiliazione: le condizioni e le conseguenze di tale atto sono regolate dallo Statuto Federale e dal Regolamento Organico. La validità del tesseramento decorre dal momento in cui il sistema on-line ha portato a buon fine la procedura.
La richiesta di primo tesseramento di un atleta maggiore di anni 18 (o comunque all'inizio del primo anno di vincolo - come da tabella al punto 8.3), deve essere firmata in originale dall'interessato su apposito modulo di tesseramento, corredata dai dati richiesti e munita della firma del Legale Rappresentante della società sportiva. Il tesseramento dei minori di anni 18 deve essere firmato da chi ne esercita la potestà parentale. Dovrà essere apposta la firma di autorizzazione per il trattamento dei dati per le finalità istituzionali della federazione. Tutta la documentazione cartacea deve essere conservata in originale agli atti della società sportiva e messa a disposizione per eventuali controlli.
- 4.2. Il tesseramento ha validità pari ad un anno solare e decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre.

- 4.3. All'atto del primo tesseramento all'atleta viene attribuito un numero di tessera federale che lo identificherà per l'intera durata della sua storia sportiva, anche in caso di trasferimento: tale numero è indicato sulla tessera all'atto del rilascio. Per le sole categorie Esordienti, Ragazzi e primo anno Cadetti, se il nuovo tesseramento avviene dal 1° settembre al 31 dicembre, la quota versata dà diritto a tesserare lo stesso atleta anche per l'anno successivo, senza pagare la relativa quota.
- 4.4. All'atto del primo tesseramento, l'atleta consegna alla propria società copia del documento d'identità personale; tale documento, che resterà negli archivi della società, dovrà essere allegato alla richiesta di tesseramento.
- 4.5. Nell'ambito dello stesso anno l'atleta non può tesserarsi con altra società fino alla scadenza del tesseramento e oltre questo limite sempre che non sussistano vincoli.
- 4.6. La tessera federale dell'atleta è rilasciata dal Comitato Regionale competente per territorio ed è valida per i dieci anni successivi al rilascio; essa è corredata di fotografia e costituisce documento di riconoscimento ai fini dell'attività agonistica. In caso di smarrimento o danneggiamento ne può essere richiesta la sostituzione, dietro versamento della relativa tassa federale, al Comitato Regionale che ha rilasciato l'originale. Nelle more del rilascio della tessera, l'atleta può essere ammesso ad una gara presentando un documento di riconoscimento valido e la ricevuta emessa dalla procedura on-line.
- 4.7. La copertura assicurativa dell'atleta è a cura della FIDAL e decorre dal momento in cui il tesseramento è stato accettato fino alla scadenza dell'anno di tesseramento.
- 4.8. Il tesseramento può essere sospeso dalla Segreteria federale, ovvero dal Comitato Regionale secondo il caso che ricorre, a seguito di:
- a) carenze nella documentazione relativa;
 - b) provvedimenti disciplinari emessi dagli Organi federali competenti;
 - c) congedo dal gruppo sportivo militare e di Stato, in vacanza di nuovo tesseramento da parte di una società;
 - d) sopraggiunta mancanza dell'idoneità sportiva.
- 4.9. Il tesseramento può essere annullato dalla Segreteria federale, ovvero dal Comitato Regionale secondo il caso che ricorre, a seguito di:
- a) fornitura di generalità false;
 - b) doppio tesseramento in Italia e/o all'estero;
 - c) omissione o alterazione della documentazione allegata alla domanda di tesseramento;
 - d) mancanza o alterazione della fotografia;
 - e) provvedimento dei competenti Organi federali.
- 4.10. L'atleta con doppia cittadinanza - italiana e di uno stato estero - deve dichiarare, all'atto del tesseramento, la nazione per la quale gareggia in competizioni internazionali: nel caso scelga la nazione estera viene considerato ai fini dell'attività federale come atleta straniero.
- 4.11. L'atleta per il quale non viene rinnovato il tesseramento per un'intera stagione sportiva viene considerato nuovo tesserato all'atto del successivo tesseramento in quanto libero da vincolo ma conserva la tessera in dotazione e il numero di tessera precedentemente assegnato.
- 4.12. Il tesseramento è ammesso alle seguenti condizioni:
- a) che l'atleta non sia già tesserato per una società o per una federazione di atletica in Italia o all'estero. (Il trasferimento di un atleta da o per un gruppo sportivo militare e di Stato, e il tesseramento con un club estero per gli atleti che si trovano nelle condizioni di cui al successivo punto 5.4, non costituiscono doppio tesseramento);
 - b) che la società dichiari che l'atleta è idoneo all'esercizio della pratica sportiva sulla base della legislazione dello Stato e sulla normativa FIDAL in materia: la documentazione

relativa in originale deve essere disponibile presso la sede societaria per eventuali controlli;

- c) che l'atleta abbia firmato la richiesta di tesseramento alla società sportiva; in caso di atleta minore la richiesta deve essere firmata da chi ne esercita la potestà parentale.
- d) che l'atleta, nei dieci anni precedenti, non si sia sottratto volontariamente con dimissioni o mancato rinnovo del tesseramento alle sanzioni irrogate nei suoi confronti;
- e) che l'atleta abbia effettuato per intero il pagamento di una sanzione irrogata dagli organi federali.

4.13. Il tesseramento da parte di gruppi sportivi militari e di Stato è ammesso alle seguenti condizioni:

- a) che l'atleta della categoria allievi (secondo anno), juniores, promesse o seniores sia arruolato nel Corpo militare o di Stato;
- b) che sia stata regolata l'indennità di preparazione nei confronti della società che lascia;
- c) che l'atleta all'atto dell'arruolamento abbia la qualifica di "atleta di interesse nazionale" con dichiarazione rilasciata a questo scopo dalla Segreteria FIDAL;
- d) che il gruppo sportivo non abbia già effettuato per quell'anno 60 tesseramenti di atleti in categoria junior, promessa o senior tra uomini e donne;
- e) che il gruppo sportivo non abbia già raggiunto il numero di 50 atleti tesserati nel settore femminile o 50 in quello maschile nelle categorie previste dalla precedente lettera a).

4.14. Il gruppo sportivo militare o di Stato può effettuare tesseramenti anche in numero eccedente quello previsto dal precedente punto 4.13 nel caso in cui gli atleti interessati provengano dal proprio settore giovanile per il quale sono stati tesserati sin dal primo anno di attività. Il gruppo sportivo militare o di Stato può altresì effettuare tesseramenti di atleti non arruolati delle categorie federali di cui all'art. 10, comma 1 del Regolamento Organico, purché gli stessi siano tesserati per la prima volta e non provengano da altre società. Analogamente al gruppo sportivo militare o di Stato, anche la società collegata ad esso può effettuare tesseramenti di atleti delle categorie federali di cui all'art. 10, comma 1 del Regolamento Organico, purché gli stessi siano tesserati per la prima volta e non provengano da altre società.

Eventuali deroghe per atleti delle categorie di cui all'art. 10, comma 1 del Regolamento Organico, che risultino non essere tesserati per la prima volta o provenienti da altre società, sono delegate al Comitato Regionale competente.

I tesserati non arruolati non possono partecipare alla Coppa Italia e ai Campionati di Società Assoluti. Ai fini dei premi, dei contributi e dei rimborsi anche l'attività svolta dai tesserati non arruolati è da considerarsi a tutti gli effetti come attività dei Gruppi Sportivi Militari e di Stato e soggetta alla specifica normativa deliberata annualmente dal Consiglio Federale.

4.15. Per gli atleti non arruolati delle categorie esordienti, ragazzi, cadetti, allievi e juniores, tesserati per un gruppo sportivo militare o di Stato o per società ad esso collegata, il periodo di vincolo societario è di durata annuale.

4.16. L'atleta tesserato da una società che intenda partecipare ad un concorso per l'arruolamento in un gruppo sportivo militare o di Stato ha l'obbligo di informarne la società: in caso di arruolamento l'atleta deve richiedere il trasferimento, purché non si trovi nelle condizioni di cui al punto 4.8

4.17. Quando l'atleta viene tesserato da un gruppo sportivo militare o di Stato il suo risultato agonistico produce effetti, limitatamente ai primi tre anni di tesseramento, anche per la società di provenienza.

4.18. L'atleta congedato o in dismissione può trasferirsi ad altra società di sua scelta se al momento dell'arruolamento è stata rilasciata la liberatoria da parte della società sportiva di provenienza. Gli atleti che non abbiano provveduto a tale adempimento rientrano alla

società di origine. Non è consentito a tale atleta il trasferimento in corso d'anno ad altro gruppo sportivo militare o di Stato. Gli adempimenti di trasferimento da e per i gruppi sportivi militari e di Stato sono sempre autorizzati dalla FIDAL attraverso domanda formale.

- 4.19. Nel caso dei gruppi sportivi militari e di Stato, il Consiglio Federale può autorizzare il tesseramento di un atleta oltre il limite previsto dal precedente art. 4.13 lettera e) se il militare (o equiparato) è tesserato per una disciplina sportiva diversa dall'atletica e partecipa a competizioni di atletica leggera ai fini del miglioramento della propria preparazione nella disciplina in questione.
- 4.20. Non è consentita la partecipazione dell'atleta previsto dal precedente art. 4.19 ad un Campionato individuale o ad un Campionato di società.

5. PARTE QUINTA: TESSERAMENTO DI ATLETI STRANIERI

- 5.1. L'atleta straniero può essere tesserato nelle forme e nei limiti stabiliti per l'atleta italiano, con una delle seguenti condizioni aggiuntive per gli atleti extracomunitari:
- a) di trovarsi in possesso del permesso di soggiorno (escluso permesso turistico), ovvero di poter produrre la più recente documentazione attestante che esso è in via di concessione;
 - b) di risultare iscritto ad un istituto scolastico legalmente riconosciuto in Italia, limitatamente alle categorie da esordiente fino ad allievo.
- 5.2. La tessera con la dicitura "atleta straniero" viene rilasciata dal Comitato Regionale competente per territorio.
- 5.3. Il divieto di doppio tesseramento è esteso anche in caso di tesseramento contemporaneo presso altra società o federazione estera di atletica leggera: a tale scopo l'atleta rilascia apposita "dichiarazione di responsabilità" dove attesta tale status al momento della richiesta di tesseramento in Italia.
- 5.4. L'atleta italiano, già tesserato per una società affiliata alla FIDAL, che si trattiene all'estero per giustificati e documentati motivi familiari, di lavoro o di studio, può essere autorizzato al doppio tesseramento con un club straniero, fermo restando quanto previsto dalla normativa IAAF sul rapporto tra federazioni e partecipazione di atleti all'attività all'estero. Tale circostanza è individuabile se:
- a) I tempi di permanenza all'estero sono superiori a tre mesi continuativi;
 - b) Il Paese estero di permanenza sia uno Stato membro della U.E.;
 - c) La mancanza di tesseramento per la federazione o per un club del Paese ospitante rappresenti un ostacolo rilevante alla pratica dell'atletica leggera.
- 5.5. Il tesseramento può essere effettuato solo dopo autorizzazione del Consiglio Federale nel caso che l'atleta appartenga ad una delle seguenti categorie: juniores, promesse, seniores.
- 5.6. Il tesseramento può essere effettuato solo dopo autorizzazione del Comitato Regionale nel caso che l'atleta appartenga ad una delle seguenti categorie: esordienti, ragazzi, cadetti, allievi.
- 5.7. Il tesseramento può essere sospeso dalla Segreteria federale ovvero dal Comitato Regionale competente a seguito di:
- a) carenze nella documentazione relativa;
 - b) provvedimenti disciplinari emessi dagli Organi federali competenti;
 - c) scadenza del titolo di soggiorno in Italia;
 - d) provvedimento di revoca del titolo di soggiorno da parte degli Organi competenti;
 - e) sopraggiunta mancanza dell'idoneità sportiva.
- 5.8. Il tesseramento può essere annullato in caso di mancato rinnovo o provvedimento di revoca del titolo di soggiorno.

- 5.9. All'atleta tesserato come straniero che ottiene la cittadinanza italiana entro il periodo di validità del tesseramento viene riconosciuto il nuovo status a seguito di presentazione alla Segreteria federale della domanda con allegata la documentazione attestante il nuovo status giuridico; tale nuovo status decorre dalla data in cui è stata riconosciuta la cittadinanza italiana. A seguito della variazione di status, all'atleta viene rilasciata la nuova tessera da parte del Comitato territoriale competente.
- 5.10. L'Organo federale competente è tenuto a deliberare in ordine alla domanda di autorizzazione al tesseramento entro il termine di trenta giorni dalla data di ricevimento.
- 5.11. La richiesta di informazioni all'atleta da parte dell'Organo competente, per integrazione o chiarimento, ovvero l'avvio di accertamenti direttamente svolti dall'Organo federale, sospendono la decorrenza dei trenta giorni: il computo del termine di trenta giorni ricomincia dalla data di ricevimento delle informazioni richieste o dalla data del compiuto accertamento.

6. PARTE SESTA: TESSERAMENTO DI ATLETI STRANIERI EXTRACOMUNITARI RESIDENTI IN ITALIA PER SVOLGERE "ATTIVITÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA"

- 6.1. Ai sensi del D.P.R. 334/2004 – art. 37 "Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394", la FIDAL può autorizzare il tesseramento di una quota di atleti stranieri extracomunitari che richiedono di soggiornare in Italia per svolgere attività sportiva dilettantistica nei limiti di anno in anno stabiliti dal C.O.N.I.
- 6.2. Al raggiungimento dei limiti concorrono gli atleti in possesso di visti d'ingresso in Italia e permessi di soggiorno rilasciati per attività sportiva dilettantistica, indipendentemente dal loro status di rinnovati o nuovi tesserati.
- 6.3. A tale scopo la società sportiva, che intende far entrare l'atleta in Italia per tesserarlo, deve farne domanda alla Federazione; le modalità di compilazione della domanda, giusto quanto disposto dalla circolare Ministero dell'Interno n. 8 del 2/03/2007, verranno indicate dalla Segreteria federale con apposita lettera circolare.
- 6.4. La società può tesserare un numero massimo di due atleti stranieri extracomunitari di sesso maschile e due straniere extracomunitarie di sesso femminile appartenenti in via esclusiva alle seguenti categorie: juniores, promesse e seniores.
- 6.5. La presentazione della domanda può aver luogo due volte nell'arco dell'anno, rispettando il calendario emanato allo scopo dalla Federazione: ogni volta la società può chiedere di tesserare non più di un atleta di sesso maschile e un'atleta di sesso femminile.
- 6.6. Le autorizzazioni verranno concesse fino a concorrenza del contingente disponibile, stilando una graduatoria delle domande presentate; verranno esaurite nell'ordine:
- a) le domande di società classificate nella Coppa Italia dell'anno precedente il tesseramento;
 - b) le domande di società classificate nelle finali nazionali del Campionato di Società Assoluto su pista dell'anno precedente il tesseramento;
 - c) le domande di società classificate entro la 20° posizione dei vari Campionati di società nazionali assoluti dell'anno precedente il tesseramento;
- 6.7. L'ordine di presentazione delle domande si rileva:
- dal timbro di spedizione della raccomandata (se invio postale);
 - dalla timbratura elettronica del dispositivo (se invio fax);
 - dalla data rilevata dal client di posta elettronica (se invio e-mail);
 - dal timbro apposto dal protocollo F.I.D.A.L. (se consegna a mano).

- 6.8. Per sopraggiunte cause mediche o infortunistiche la società può chiedere la sostituzione di un atleta per cui era stata già presentata domanda in una delle date prestabilite. Tale richiesta dev'essere supportata da idonea certificazione sanitaria.
- 6.9. Le domande di società che hanno tesserato in precedenza atleti di cui al punto 6.1 senza poi farli gareggiare ovvero le domande di società che avendo ottenuto l'autorizzazione non hanno poi dato seguito al tesseramento dell'atleta extracomunitario senza produrre valide motivazioni possono essere respinte a discrezione del Consiglio Federale.
- Tutte le operazioni per la concessione dei visti d'ingresso, per il rinnovo dei permessi di soggiorno, nonché tutte le autorizzazioni di tesseramento preventivamente richieste, dovranno improrogabilmente concludersi entro il mese di maggio. Dopo tale termine, tutte le pratiche sospese o inevase, verranno annullate d'ufficio.
- 6.10. Questa Parte Sesta non si applica:
- a) all'atleta extracomunitario non avente requisiti di livello tecnico di accertato valore.
 - b) all'atleta extracomunitario già in possesso di titolo di soggiorno rilasciato per motivi diversi da: attività sportiva, lavoro subordinato sport;
 - c) all'atleta extracomunitario che al momento della domanda sia di età inferiore ai 18 anni;
- 6.11. Tutte le precedenti disposizioni della parte sesta si applicano anche nel caso di tesseramento di un tecnico straniero extracomunitario che richiede di risiedere in Italia per svolgervi attività tecnica.

7. PARTE SETTIMA: TESSERAMENTO DI ALTRE FIGURE FEDERALI

7.1. Per altre figure federali si intendono:

<i>Categoria</i>	<i>Specifiche funzionali</i>	<i>Soggetto che effettua il tesseramento</i>	<i>Modalità di tesseramento</i>
DIRIGENTE CONSIGLIERE	Facente parte del Consiglio direttivo	La società	Tesserato da una società, in via esclusiva solo se componente di Organo direttivo
DIRIGENTE SOCIALE	Non facente parte del Consiglio direttivo	La società	Tesserato da una società non in via esclusiva
TECNICO SOCIETARIO		La società	Tesserato da una o più società
TECNICO LIBERO		Il Comitato Regionale	Tesserato a titolo individuale tramite un Comitato Regionale FIDAL
GIUDICE		Il Gruppo Giudici Gare	Tesserato attraverso il Gruppo regionale Giudici Gare
GIUDICE AUSILIARIO		La società e il Gruppo Giudici Gare	Tesserato da una società o dal Gruppo regionale Giudici Gare
MEDICO	Tesserato da una o più società	La società	Tesserato da una o più società
PARASANITARIO	Tesserato da una	La società	Tesserato da una o più

	o più società		società
ASSISTENTE DEGLI ATLETI	Inserito nell'Elenco di cui all'art. 5 dello Statuto Fed. e all'art. 27 del Reg. Organico	La F.I.D.A.L. tramite l'inserimento nell'Elenco	

- 7.2. Il tesseramento delle altre figure federali può essere effettuato esclusivamente da una società già affiliata alla FIDAL.
- 7.3. In caso di tesseramento multiplo da parte di più società il soggetto riceve una tessera unica, ma ogni società che lo tesserava è tenuta al versamento della quota di tesseramento.
- 7.4. Il tesseramento delle altre figure federali avviene con le stesse modalità e gli stessi tempi previsti per gli atleti.

8. PARTE OTTAVA: PROCEDURE PER I TRASFERIMENTI DEGLI ATLETI

- 8.1. Al termine del periodo di vincolo, o muniti di nulla osta qualora vincolati, gli atleti possono chiedere il trasferimento ad altra società, anche di altra regione, secondo quanto stabilito dall'art. 16 del Regolamento Organico.

Il trasferimento può essere autorizzato anche per scioglimento o radiazione della società, cessazione attività, mancato rinnovo dell'affiliazione o mancato accoglimento del rinnovo dell'affiliazione.

La cessazione della società nel corso della stagione sportiva permette ai propri atleti già tesserati di richiedere un nuovo trasferimento a seguito dello scioglimento del vincolo sociale, senza che sia applicata l'eventuale indennità di preparazione.

- 8.2. Il trasferimento per società di altra regione, rispetto a quella di residenza, è disciplinato dall'art. 16/8 del Regolamento Organico.

- 8.3. La durata del periodo di vincolo è fissato in :

<i>Categoria</i>	<i>Durata del vincolo</i>
ESORDIENTI	un anno
RAGAZZI	un anno
CADETTI	permanenza nella categoria, due anni
ALLIEVI	permanenza nella categoria, due anni
JUNIORES	permanenza nella categoria, due anni
PROMESSE	permanenza nella categoria, tre anni
SENIORES 23 - 34	tre anni
SENIORES 35 - e oltre	un anno

- 8.4. Nel caso in cui la società non rinnovi il tesseramento di un atleta entro il 31 gennaio dell'anno di tesseramento si applica quanto previsto al precedente articolo 2.9.

Se il mancato tesseramento è invece attribuibile a responsabilità dell'atleta il vincolo resta in essere e la facoltà di scioglimento del vincolo decade (R.O. art. 16/4).

La società che intende rinnovare il tesseramento ad un proprio atleta dopo il termine del periodo di vincolo è tenuta ad invitare formalmente lo stesso atleta a sottoscrivere la richiesta di tesseramento, entro il 31 gennaio, al fine di mantenere il diritto al titolo di indennità di preparazione (R.O. art. 16/5).

- 8.5. Gli atleti stranieri extracomunitari residenti in Italia per svolgimento di "attività sportiva dilettantistica", data la specifica configurazione dello status di tesseramento (Parte Sesta), acquisiscono vincolo annuale. Al termine della stagione essi vengono automaticamente svincolati per via che le garanzie, assunte nei loro confronti con gli Organismi Statali e Sportivi, sono strettamente legate alla durata della stagione sportiva di riferimento, così

come la durata del loro permesso di soggiorno. In caso di trasferimento sarà il nuovo sodalizio candidato ad assumersi il ruolo di garante, impegnandosi a fornire alloggio, assistenza e sostentamento (come da “richiesta di dichiarazione nominativa d’assenso all’attività sportiva dilettantistica” e da “richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno”). La nuova società, insieme alla domanda di autorizzazione di cui alla Parte Sesta di queste Norme, dovrà allegare anche richiesta di trasferimento e liberatoria della società cedente.

- 8.6. La domanda di trasferimento va effettuata a cura della società che acquisisce l’atleta, indirizzata al Comitato Regionale competente o agli Uffici federali nei casi previsti dal successivo art. 8.7:
- a) compilando il modulo per le domande di trasferimento che si trova sul sito federale,
 - b) allegando il nulla osta se previsto;
 - c) allegando la liberatoria;
 - d) allegando il giustificativo di pagamento dei diritti di segreteria,
 - e) inviandola con modalità tracciabili.
- 8.7. Il trasferimento viene autorizzato dal Comitato Regionale competente per territorio, tranne che nei seguenti casi in cui l’autorizzazione è di competenza del Consiglio Federale:
- a) l’atleta delle categorie juniores, promesse, seniores, richiede il trasferimento in un’altra regione;
 - b) l’atleta delle categorie cadetti e allievi richiede il trasferimento in un’altra regione solo a seguito di variazione di residenza anagrafica;
 - c) l’atleta entra a far parte di un gruppo sportivo militare e di Stato o ne viene dimesso;
 - d) l’atleta straniero delle seguenti categorie: seniores, promesse e juniores.
- 8.8. Il passaggio di atleti tra le categorie ragazzi e le categorie cadetti avviene senza domanda di trasferimento. La medesima procedura si applica anche nel passaggio tra le categorie esordienti e le categorie ragazzi, o nell’ambito di queste due categorie.
- 8.9. Gli atleti delle categorie cadetti, il cui primo tesseramento da esordienti o ragazzi è stato effettuato al di fuori della regione di residenza, hanno facoltà di potervi rientrare, in deroga al precedente articolo 8.7/b, presentando richiesta di trasferimento alla FIDAL.
- 8.10. Il trasferimento di atleti per arruolamento in un gruppo sportivo militare o di Stato, ed il trasferimento di atleti per congedo o dimissione da un gruppo sportivo militare o di Stato, può essere autorizzato dal Consiglio Federale durante tutto il corso dell’anno.
- 8.11. L’Organo federale competente è tenuto a deliberare in ordine alla domanda di trasferimento entro il termine di trenta giorni dalla data di ricevimento.
- 8.12. La richiesta di informazioni all’atleta da parte dell’Organo competente, per integrazione o chiarimento, ovvero l’avvio di accertamenti direttamente svolti dall’Organo federale, sospendono la decorrenza dei trenta giorni: il computo del termine di trenta giorni ricomincia dalla data di ricevimento delle informazioni richieste o dalla data del compiuto accertamento.
- 8.13. La notifica alle parti della deliberazione avviene esclusivamente mediante invio alla casella e-mail federale e con pubblicazione sul sito web della FIDAL o su quello del Comitato Regionale secondo competenza.
- 8.14. Avverso le decisioni sui trasferimenti adottate dagli Organi federali, gli interessati possono presentare ricorso al Tribunale federale secondo le procedure previste dal Regolamento di Giustizia.

9. PARTE NONA: PROCEDURE PER I PRESTITI DEGLI ATLETI

- 9.1. Un atleta in fase di rinnovo della procedura di tesseramento può effettuare il passaggio in via temporanea da una società all’altra.

- 9.2. Ogni società può ricevere in prestito un massimo di tre atleti e tre atlete, ognuno per un periodo minimo di un anno e massimo di due anni, purché l'atleta appartenga ad una delle seguenti categorie: allievi (solo in ambito regionale), juniores, promesse, seniores (23/34 anni).
- Analogamente a quanto previsto per i trasferimenti, il prestito in regione degli atleti delle categorie allievi, juniores, promesse e seniores (23/34 anni) viene autorizzato dal Comitato Regionale competente per territorio; il prestito fuori regione degli atleti delle categorie: juniores, promesse e seniores (23/34 anni) viene invece autorizzato dal Consiglio Federale.
- 9.3. Il prestito è regolato da nulla osta della società cedente senza obbligo di versamento dell'indennità di preparazione e senza interruzione di vincolo.
- 9.4. È consentito il prestito di un atleta a due diverse società nell'arco dei due anni.
- 9.5. Il prestito è autorizzato, dietro presentazione di domanda della società che acquisisce ed entro i termini di scadenza della procedura di tesseramento.
- 9.6. Il risultato conseguito dall'atleta durante il periodo di prestito ha effetti per la società che lo ha ricevuto in prestito.
- 9.7. Alla scadenza del periodo di prestito annuale l'atleta rientra, senza alcun adempimento formale, alla società di provenienza.
- 9.8. Il prestito dell'atleta di una società civile ad un gruppo sportivo militare e di Stato è vietato.

10. PARTE DECIMA: AMMONTARE DELL'INDENNITÀ DI PREPARAZIONE

- 10.1 L'indennità di preparazione, dovuta per il trasferimento di un atleta e concordata tra le Società interessate, entro il limite massimo disposto dall'art. 18 comma 2 del Regolamento Organico (vedi tabella 1), si applica solo se nelle ultime due stagioni precedenti il trasferimento l'atleta abbia ottenuto il punteggio minimo tabellare, utilizzando le apposite tabelle FIDAL (edizione 2007 e aggiornamenti 2012), oppure abbia partecipato a Campionati di cui al successivo punto 10.2/a (o si sia classificato nei primi 8 dei Campionati di cui al punto 10.2/b-c-d-e) in specialità non parametrabili con le tabelle di punteggio (vedi tab. 2).
- 10.1.1 L'indennità scaturita dal punteggio tabellare si ottiene prendendo in considerazione il migliore risultato conseguito dall'atleta in manifestazioni outdoor o indoor e applicando i relativi parametri di calcolo pubblicati in calce al presente articolo.
- 10.1.2 Il risultato deve essere ottenuto con vento entro i 2 m/s. Il risultato ottenuto senza rilevazione del vento è considerato "ventoso".
- 10.1.3 Le gare valide ai fini del punteggio tabellare sono le stesse valide per le graduatorie nazionali di categoria.
- 10.1.4 L'indennità scaturita dal punteggio tabellare, calcolata sulla base di quanto sopra descritto, si applica secondo le seguenti modalità:
- 100% dell'indennità, qualora il punteggio venga conseguito nell'ultima stagione agonistica precedente quella per cui viene chiesto il trasferimento, più eventuale maggiorazione di cui al successivo punto 10.2;
 - 50% dell'indennità, qualora il punteggio venga conseguito nella penultima stagione agonistica precedente quella per cui viene chiesto il trasferimento, più eventuale maggiorazione di cui al successivo punto 10.2, sempreché la cifra risultante sia superiore a quella calcolata per il 100% dell'indennità.
- 10.1.5. Nel caso in cui un atleta nell'ultima stagione agonistica sia stato tesserato dopo il 31 gennaio, oppure non sia stato tesserato per l'intera stagione, si applica, ai fini dell'indennità di preparazione, quanto disposto dall'art. 16 del Regolamento Organico.

Tabella 1

<i>Categorie</i>	<i>Punteggio minimo tabellare</i>	<i>Limite massimo dell'indennità riferita al punteggio tabellare della stagione precedente il trasferimento</i>	<i>Limite massimo dell'indennità riferita al punteggio tabellare della penultima stagione precedente il trasferimento</i>
Cadetti	800	500,00	250,00
Allievi	680	2.000,00	1.000,00
Juniores	750	3.000,00	1.500,00
Promesse	800	5.000,00	2.500,00
Seniores *	830	7.000,00	3.500,00

* *Nel caso che l'atleta Senior abbia compiuto il 30° anno di età al momento del trasferimento l'indennità non può superare il valore di € 5.000,00.*

10.2 E' consentita la maggiorazione del 40% dell'indennità scaturita dal punteggio tabellare, di cui al precedente punto 10.1.1, per gli atleti che nelle due stagioni precedenti il trasferimento:

- a) hanno partecipato ai Giochi Olimpici o ai Campionati Europei o Mondiali Individuali Assoluti;
- b) si sono classificati nei primi otto posti ai Campionati Europei o Mondiali Individuali Promesse;
- c) si sono classificati nei primi otto posti ai Campionati Europei o Mondiali Individuali Juniores;
- d) si sono classificati nei primi otto posti ai Campionati Europei o Mondiali Individuali Allievi;
- e) si sono classificati nei primi otto posti ai Giochi Olimpici Giovanili.

10.2.1 I Campionati di cui al precedente punto 10.2 possono essere sia outdoor che indoor.

10.2.2 Ai fini della maggiorazione non sono validi i Campionati a squadre.

10.3 Qualora un atleta non abbia ottenuto il punteggio minimo tabellare ma ha partecipato a Campionati di cui al punto 10.2/a (o classificato nei primi 8 dei Campionati di cui al punto 10.2/b-c-d-e), in specialità non parametrabili con le tabelle di punteggio, si applica la sola tabella 2.

10.4. Qualora l'indennità di cui al punto 10.3 sia riferita alla penultima stagione precedente il trasferimento, la stessa è ridotta del 50%.

Tabella 2

<i>Categorie</i>	<i>Limite massimo dell'indennità</i>
Allievi	1.000,00
Juniores	1.500,00
Promesse	2.500,00
Seniores *	3.500,00

* *Nel caso che l'atleta Senior abbia compiuto il 30° anno di età al momento del trasferimento l'indennità non può superare il valore di € 2.500,00.*

10.5. Qualora un atleta abbia ottenuto il punteggio minimo tabellare ed abbia anche partecipato a Campionati di cui al punto 10.2/a (o classificato nei primi 8 dei Campionati di cui al punto

10.2/b-c-d-e), le due indennità non si sommano, ma verrà applicata solo la maggiorazione del 40% all'indennità scaturita dal punteggio tabellare.

Se l'indennità scaturita dal punteggio tabellare, comprensiva dell'eventuale maggiorazione, risultasse inferiore a quella della tabella 2, verrà applicata l'indennità di quest'ultima tabella.

PARAMETRI PER IL CALCOLO DELL'INDENNITA' DI PREPARAZIONE

L'indennità scaturisce prendendo in considerazione il miglior risultato conseguito in manifestazioni outdoor o indoor, applicando i parametri di cui sotto.

Le tabelle da utilizzare per i 60 e 60hs indoor sono quelle valide per le prove multiple. Per i 60hs maschili saranno presi in considerazione solo i risultati ottenuti con ostacoli da m. 1.06, mentre per quelli femminili solo i risultati ottenuti con ostacoli da m. 0,84.

A) CATEGORIE CADETTI MASCHILI E FEMMINILI

Indennità massima € 500,00

Gare presenti nelle tabelle di punteggio:

- punteggio minimo 800: indennità prevista € 200,00
- Incremento dell'indennità di 2,00 € per ogni punto in più del punteggio minimo

Esathlon:

- Punteggio minimo 3400: indennità prevista € 200,00
- Incremento dell'indennità di € 0,20 per ogni punto in più del punteggio minimo

Pentathlon:

- Punteggio minimo 3.000: indennità prevista € 200,00
- Incremento dell'indennità di € 0,20 per ogni punto in più del punteggio minimo

B) CATEGORIE ALLIEVI MASCHILI E FEMMINILI

Indennità massima € 2.000,00 più eventuale maggiorazione

Gare presenti nelle tabelle di punteggio:

- punteggio minimo 680: indennità prevista € 500,00
- incremento dell'indennità di 10,00 € per ogni punto in più del punteggio minimo

Decathlon:

- punteggio minimo 4.300: indennità prevista € 500,00
- incremento dell'indennità di € 2,00 per ogni punto in più del punteggio minimo

Eptathlon:

- punteggio minimo 3.500: indennità prevista € 500,00
- incremento dell'indennità di € 2,00 per ogni punto in più del punteggio minimo

C) CATEGORIE JUNIORES MASCHILI E FEMMINILI

Indennità massima € 3.000,00 più eventuale maggiorazione

Gare presenti nelle tabelle di punteggio:

- punteggio minimo 750: indennità prevista € 500,00
- incremento dell'indennità di 15,00 € per ogni punto in più del punteggio minimo

Decathlon:

- punteggio minimo 5.100: indennità prevista € 500,00
- incremento dell'indennità di € 2,00 per ogni punto in più del punteggio minimo

Eptathlon:

- punteggio minimo 3.300: indennità prevista € 500,00
- Incremento dell'indennità di € 2,00 per ogni punto in più del punteggio minimo

Mezza Maratona Uomini:

- prestazione minima 1h 08' 00'': indennità prevista € 500,00
- incremento di € 22,00 per ogni secondo in meno

Mezza Maratona Donne:

- prestazione minima 1h 20' 00'': indennità prevista € 500,00
- incremento di € 13,00 per ogni secondo in meno

D) CATEGORIE PROMESSE MASCHILI E FEMMINILI

Indennità massima € 5.000,00 più eventuale maggiorazione

Gare presenti nelle tabelle di punteggio:

- punteggio minimo 800: indennità prevista € 500,00
- incremento dell'indennità di 20,00 € per ogni punto in più del punteggio minimo

Decathlon:

- punteggio minimo 5.300: indennità prevista € 500,00
- incremento dell'indennità di € 2,00 per ogni punto in più del punteggio minimo

Eptathlon:

- punteggio minimo 3.400: indennità prevista € 500,00
- incremento dell'indennità di € 2,00 per ogni punto in più del punteggio minimo

Mezza Maratona Uomini:

- prestazione minima 1h 07' 00'': indennità prevista € 500,00
- incremento di € 22,00 per ogni secondo in meno

Mezza Maratona Donne:

- prestazione minima 1h 19' 00'': indennità prevista € 500,00
- incremento di € 13,00 per ogni secondo in meno

Maratona Uomini:

- prestazione minima 2h 27'00'': indennità prevista € 500,00
- incremento di € 5,00 per ogni secondo in meno fino a 2h16'00''
- incremento di € 10,00 per ogni secondo in meno a partire da 2h16'00''

Maratona Donne:

- prestazione minima 2h 53'00'': indennità prevista € 500,00
- incremento di € 4,00 per ogni secondo in meno fino a 2h35'00''
- incremento di € 8,00 per ogni secondo in meno a partire da 2h35'00''

E) CATEGORIE SENIORES MASCHILI E FEMMINILI

Indennità massima € 7.000 (€ 5.000 dal 30° anno in poi) più eventuale maggiorazione

Gare presenti nelle tabelle di punteggio:

- punteggio minimo 830: indennità prevista € 500,00
- incremento dell'indennità di € 25,00 per ogni punto in più del punteggio minimo

Decathlon:

- punteggio minimo 5.500: indennità prevista € 500,00
- incremento dell'indennità di € 2,00 per ogni punto in più del punteggio minimo

Eptathlon:

- punteggio minimo 3.500: indennità prevista € 500,00
- incremento dell'indennità di € 2,00 per ogni punto in più del punteggio minimo

Mezza Maratona Uomini:

- prestazione minima 1h06'00'': indennità prevista € 500,00
- incremento di € 22,00 per ogni secondo in meno

Mezza Maratona Donne:

- prestazione minima 1h18'00'': indennità prevista € 500,00
- incremento di € 13,00 per ogni secondo in meno

Maratona Uomini:

- prestazione minima 2h24'00'': indennità prevista € 500,00
- incremento di € 5,00 per ogni secondo in meno fino a 2h16'00''
- incremento di € 10,00 per ogni secondo in meno a partire da 2h16'00''

Maratona Donne:

- prestazione minima 2h50'00'': indennità prevista € 500,00
- incremento di € 4,00 per ogni secondo in meno fino a 2h35'00''
- incremento di € 8,00 per ogni secondo in meno a partire da 2h35'00''

Per quanto non contemplato nelle presenti norme si rimanda allo Statuto Federale, al Regolamento Organico ed agli altri Regolamenti e Norme Federali.